




# **COVID-19 E DILETTANTI**

LA GUIDA  
AI DECRETI  
LEGGE



## 1

D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020  
CD. "RILANCIO"

di  
**EDMONDO  
CAIRA**  
(Presidente  
Commissione  
Problematiche  
Fiscali e  
Tributarie della  
LND)

1.1 DISPOSIZIONI  
RIGUARDANTI  
LO SPORTDisposizioni in materia  
i lavoratori sportivi (art. 98)

Per i mesi di aprile e maggio 2020 è riconosciuta dalla "Sport e Salute SpA" un'indennità pari a **600 euro in favore dei lavoratori** impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP le FSN, gli EPS, le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, già prevista per il mese di marzo dall'art. 96 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. **L'emolumento non concorre alla formazione del reddito.**

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono da presentare alla SpA Sport e Salute. Con decreto del Ministero Economia e Finanze di concerto con l'Autorità delegata in materia di Sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuate **le modalità di presentazione delle domande**, i documenti

richiesti e i casi di esclusione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui al citato art. 96, l'indennità stessa, per i mesi di aprile e maggio, è erogata senza necessità di ulteriore domanda. Con il comma 7 dell'art. 98 è stato poi stabilito che i lavoratori dipendenti iscritti al **Fondo Pensione Sportivi Professionisti** con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro **possono accedere al trattamento di integrazione salariale**, limitatamente a un periodo massimo di 9 settimane.

Accelerazione delle  
procedure di riparto del  
5 per mille per l'esercizio  
finanziario 2019 (art. 156)

Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del 5 per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione dello stesso non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate. Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti **procedono all'erogazione del contributo entro il 31 ottobre 2020.**

Disposizioni in tema di  
impianti sportivi (art. 216)

✓ Con il **comma 1**, i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessione **relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici**, già sospesi dal 17 marzo al 31 maggio 2020 per effetto dell'art. 95, comma 1, del D.L. n. 18/2020, sono **ulteriormente sospesi fino al 30 giugno 2020**. I versamenti andranno effettuati, anziché, come in precedenza previsto, entro il 30 giugno, in unica soluzione entro il **31 luglio** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

✓ Con il **comma 2**, in ragione della sospensione delle attività sportive, è previsto che i soggetti concessionari degli impianti sportivi pubblici



possano sottoporre all'ente concedente **una domanda di revisione dei rapporti concessori**, in scadenza entro 31 luglio 2023, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l'allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da **favorire il graduale recupero dei proventi non incassati** e l'ammortamento degli investimenti effettuati e programmati. In caso di mancato accordo, le parti possono **recedere dal contratto** e il concessionario avrà diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori.

✓ Il **comma 4** prevede, stante la sospensione delle attività sportive, che, relativamente al **contratto di locazione**

di palestre, piscine e impianti sportivi, possa essere dal conduttore richiesta, limitatamente alle cinque mensilità da marzo a luglio 2020, una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva prova contraria di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

✓ Infine, il **comma 5** prevede che, a seguito della sospensione delle attività sportive, ricorre **la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento** per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo e, pertanto, i soggetti acquirenti possono presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del decreto, **istanza di rimborso** del corrispettivo già versato per il periodo di sospensione dell'attività sportiva allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, **entro 30 giorni** dalla presentazione dell'istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, **può rilasciare un voucher di pari valore** incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla data di cessazione delle misure di sospensione dell'attività, a decorrere dal mese di marzo 2020.

#### **Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" (art. 217)**

Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, determinatasi in ragione delle misure adottate a causa del Covid-19, è previsto che **una quota della raccolta delle scommesse sportive** venga destinata sino al 31 dicembre 2021 alla costituzione del "Fondo per il rilancio del settore sportivo nazionale". Le risorse sono destinate a misure di sostegno e ripresa del movimento sportivo. Dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio) e **fino al 31 dicembre 2021**, il livello di finanziamento del Fondo è stabilito nella **misura dello 0,5 per cento sul totale** della raccolta da scommesse ►

relative ad eventi sportivi di ogni genere, comunque in misura non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, salvo riduzioni qualora l'ammontare delle scommesse fosse inferiore alle somme iscritte al Fondo.

**Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici (art. 218)**

In previsione dell'ingente mole di controversie che potrebbero scaturire dalle decisioni che le Federazioni sportive nazionali saranno presumibilmente costrette ad adottare, a causa del lockdown, in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati professionistici e dilettantistici, onde evitare la paralisi dell'ordinamento previsto, è stabilito che **la competenza degli organi di giustizia sportiva sia concentrata**, in unico grado e con cognizione estesa al merito, **nel Collegio di Garanzia dello Sport** che decide in via definitiva sui ricorsi, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di **15 giorni dal deposito**, decorso il quale il ricorso sarà respinto. La decisione è impugnabile presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma e in appello presso il Consiglio di Stato.

## 1.2 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GENERALITÀ DEI CONTRIBUENTI

**Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (art. 27)**

Non è dovuto il versamento del saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando **il versamento della prima rata dell'acconto** dovuto per il medesimo periodo. Non è dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP relativo al **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2019)**. L'importo di tale versamento è, comunque, escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

Ad esempio, **per le Asd e Ssd con esercizio sociale al 30 giugno 2020** (periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019), non è dovuto il versamento a saldo del periodo d'imposta 2019 (2019-20), versamento che va effettuato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e, cioè, entro il 31 dicembre 2020; del pari, non è dovuto l'importo della prima rata d'acconto IRAP per il periodo 2020 (2020-21) che andrebbe pagata entro lo stesso termine del 31 dicembre 2020. **Va, però, comunque, pagata**, sempre con riferimento ai soggetti con esercizio sociale al 30 giugno, entro il 31 maggio 2020, **la seconda rata d'acconto IRAP del periodo**

**d'imposta 2019 (2019-20)**, in scadenza entro l'undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio 30 giugno 2019.

In effetti, detti soggetti, per il periodo d'imposta 2019 (2019-20), se sono stati corrisposti entrambi gli acconti nella misura del 100%, a dicembre 2019 e a maggio 2020, a prescindere dalla disposizione dell'art. 24, **non dovrebbero, comunque, versare alcun importo a saldo per il 2019**, salvo il caso di un aumento per detto periodo della base imponibile; saranno, invece, esonerati soltanto dal versamento della prima rata dell'acconto IRAP (40%) per il 2020, che sarebbe andato in riscossione entro il 31 dicembre 2020. **La disposizione si applica a tutti i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ad eccezione delle imprese di assicurazione, delle amministrazioni pubbliche e delle banche.

**Contributo a fondo perduto (art. 25)**

È prevista **l'erogazione di un contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Il contributo spetta a condizione

che fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai 2/3 dell'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.

I soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate un'istanza con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. All'istanza va allegata autocertificazione attestante che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, **non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011**. Si noti che:

- ✓ qualora emerga dai riscontri la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle Entrate recupera il contributo con **sanzioni e interessi**;
- ✓ colui che ha rilasciato l'autocertificazione non veritiera della regolarità antimafia è punito con **la reclusione da 2 a 6 anni**;
- ✓ il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante **accreditamento diretto sul c/c bancario o postale** intestato al beneficiario;
- ✓ nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'art. 316-ter codice penale (reclusione da sei mesi a tre anni).

**Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (art. 28)**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o profes-

ni con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente, spetta **un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile** del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, di categoria catastale C1, destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e di lavoro autonomo. Il credito spetta anche agli enti non commerciali in relazione ai canoni di locazione di immobili, ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

**Il credito è commisurato all'importo versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.** Ai soggetti esercenti attività economica spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente. Il credito **non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP** ed è utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

**Riduzione degli oneri delle bollette elettriche per utenze diverse dagli usi domestici (art. 30)**

L'intervento riguarda la componente fissa della fattura energetica per i clienti non domestici alimentati a bassa tensione per **i mesi di maggio, giugno e luglio 2020**.

**Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali da parte delle Regioni e Province autonome (art. 54)**

- ✓ Aiuti sotto forma di garanzie da parte delle Regioni e Province autonome sui prestiti alle imprese (art. 55).
- ✓ Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per prestiti alle imprese (art. 56).



“ **È stata stabilita la concessione di un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti arti e professioni e degli enti non commerciali, quali le Asd, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati.** ”

- ✓ Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare licenziamenti (art. 56).

**Modifiche all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (art. 68)**

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al Covid-19, possono presentare domanda di concessione del **trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane** per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto ▶

2020, incrementate di ulteriore 5 settimane. È riconosciuto **un ulteriore periodo di 4 settimane** per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

**Trattamenti di integrazione salariale per i periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni: sono concessi dall'INPS a domanda del datore di lavoro (art. 71)**

Le imprese che dovranno ricorrere alla cassa in deroga oltre le prime 9 settimane, dovranno farne domanda direttamente all'INPS e non più alle Regioni, **entro 15 giorni dalla sospensione dell'attività**. L'INPS avrà 15 giorni di tempo per autorizzare domande e **anticipare il 40% delle ore autorizzate**. Il saldo del restante importo avverrà all'invio della documentazione con le ore di Cig effettivamente usufruite.

**Modifiche agli artt. 23 e 25 del D.L. n. 18/20 in materia di congedi a dipendenti (art. 72)**

Il periodo di **congedo parentale** del quale possono fruire i lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore a 12 anni **sale a 30 giorni** ed è riconosciuta un'indennità pari al **50% della retribuzione**. Il congedo può essere fruito **dal 5 marzo al 31 luglio 2020**. In alternativa, **il bonus baby sitter sale da 600 a 1.200 euro** e la somma potrà essere utilizzata direttamente anche per l'iscri-


zione ai centri estivi, ma in tal caso c'è **incompatibilità con il bonus asilo nido**.

**Indennità per professionisti e titolari di partita IVA (art. 84)**

Anche per il mese di aprile 2020 è prevista l'erogazione di **600 euro ai titolari di Partita IVA**, già prevista dall'art. 27 del D.L. n. 18 del 2020. Ai liberi professionisti titolari di Partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che hanno subito riduzione del **33% del reddito** nel 2° bimestre 2020 rispetto al 2° bimestre 2019, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 **pari a 1.000 euro**. Il soggetto deve presentare all'INPS la domanda che viene poi inviata all'Agenzia delle Entrate, la quale verifica i requisiti e comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sul reddito. **La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori titolari di rapporti di cococo**, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione.

**Emersione di rapporti di lavoro (art. 103)**


Dal 1° giugno al 15 luglio 2020 potranno essere presentate dai datori di lavoro **istanze di regolarizzazione di un rapporto di lavoro in corso** con cittadini stranieri privi di permesso di lavoro o con cittadini italiani. La domanda dovrà essere



prodotta, se trattasi di lavoratori italiani, all'INPS e, se trattasi di lavoratori stranieri allo sportello unico per l'immigrazione. Inoltre, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto il 31 ottobre 2019, potranno richiedere un **permesso di soggiorno temporaneo**, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi, finalizzato alla ricerca di una regolare occupazione. Le disposizioni di cui sopra si applicano ai settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca, all'assistenza di persone disabili e al lavoro domestico per sostegno familiare.

**Finanziamento dei centri estivi (art. 105)**

È prevista **una quota di risorse a favore dei Comuni** per potenziare i centri estivi diurni e i centri con funzioni educative e ricreative destinati a **bambi-**



ni/e dai 3 ai 14 anni per i mesi da giugno a settembre 2020.

### **Ecobonus e sismabonus al 110% (art. 119)**

È previsto un superbonus del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per **lavori di qualificazione energetica e antisismica in immobili adibiti a prima casa**. È possibile cedere il credito maturato a banche e lo sconto in fattura che consente alle famiglie e ai condomini di ricevere lo sconto direttamente nella fattura emessa dall'impresa che ha eseguito i lavori.

### **Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)**

Al fine di sostenere e incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare processi produttivi e gli ambienti

di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione in luoghi aperti al pubblico, alle **associazioni** e agli altri enti privati, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del **60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro**, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le condizioni, le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il **ri-facimento di spogliatoi e mense**, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei

dipendenti e degli utenti. **Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese**; è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti.

### **Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise (art.123)**

Sono definitivamente **sopresse le cd. "clausole di salvaguardia"** che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento delle aliquote IVA e di quelle di accise su taluni prodotti carburanti.

### **Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)**

È stata stabilita la concessione di un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti arti e professioni e, tra l'altro, degli **enti non commerciali, quali le Asd, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta **fino a un massimo di 60mila euro** per ciascun beneficiario. Le spese ammissibili al credito d'imposta sono quelle sostenute per:

**A) la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e isti- ►



tuzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività;

**B) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

**C) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;**

**D) l'acquisto di dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di cui alla lettera A), quali termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi comprese le eventuali spese di installazione;

**E) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero **in compensazione con Modello F24**.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto, l'Agenzia delle Entrate stabilirà, con apposito provvedimento direttoriale, i criteri e le modalità di applicazione e di

fruizione del credito. Sono abrogati l'art. 64 del D.L. n. 18/2020 e 30 del D.L. n. 8/2020.

#### **Proroga dei termini per la ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 126)**

I versamenti in autoliquidazione sospesi ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 6, del D.L. 8 aprile 2020, vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione**, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Trattasi:

✓ **delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973**, e cioè, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e addizionali regionali e comunali, relative ai mesi di aprile e maggio;

✓ **dell'IVA;**

✓ **dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** dovuti dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno **il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019 (comma 1)** e con ricavi o compensi superiori a

50 milioni di euro che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 **una perdita del fatturato o dei corrispettivi del 50%** rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019.

La sospensione opera anche per **gli enti non commerciali** che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. Con l'art. 18 del D.L. n. 23/2020 la ripresa dei versamenti, **ora prorogata al 16 settembre 2020**, era prevista entro il 30 giugno in unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili a decorre dallo stesso mese di giugno.

**Il comma 2 dell'art. 126 prevede, poi, che i soggetti** - i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati dal sostituto d'imposta alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni), in quanto, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, il sostituto è stato esonerato dall'obbligo della ritenuta su esplicita richiesta del lavoratore-sostituito - **debbono provvedere a versare l'ammontare delle medesime ritenute in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione**, fino a un massimo di quattro rate mensili, di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre



2020 senza applicazione di interessi e sanzioni.

La sospensione opera soltanto nei confronti del **lavoratore-sostituto con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro** nel periodo d'imposta precedente.

**Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del D.L. n. 18/2020 (art. 127)**

Il comma 1 apporta modifiche all'art. 61 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, **prevedendo, tra l'altro (comma 4 D.L. n. 18/20) che:**

✓ i versamenti delle ritenute ex artt. 23 e 24 DPR 600/73, operate in qualità di sostituti d'imposta dal 2 marzo al 30 aprile 2020;

✓ i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020;

✓ nonché i versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, dovuti, tra l'altro, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli EPS, dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché dai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, già in precedenza fissati per il 31 maggio 2020, **potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in**

**unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo** a partire dalla medesima data del 16 settembre.

Invece, per quanto riguarda soltanto le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e **le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche** (comma 5 D.L. n. 18/2020), questi soggetti potranno **sospendere i versamenti di cui sopra, fino al 30 giugno**, anziché fino al 31 maggio, e la ripresa della riscossione è spostata dal 30 giugno al **16 settembre 2020 in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo.**

Infine, sono da effettuare entro il 16 settembre in unica soluzione o in quattro rate mensili **i versamenti di autoliquidazione**, scaduti nel periodo 8-31 marzo 2020, delle ritenute ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973, dell'IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni con **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente (comma 5 art. 62 D.L. 18/2020).

**Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite F24 (art. 147)**

A decorrere dal 2020 il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi, previsto

dall'art. 34, comma 1 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, compensabile in F24, **è elevato da 700mila euro a un milione di euro.**

**Sospensione versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento (art. 149)**

Sono **prorogati al 16 settembre 2020** i termini di versamento delle somme dovute a



“ **I termini di pagamento dei canoni di locazione e concessione relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, già sospesi dal 17 marzo al 31 maggio 2020, sono ulteriormente sospesi fino al 30 giugno 2020.** ”

seguito di atti di accertamento, di adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti di imposta.

**Misure per il turismo e la cultura (art. 176)**

È riconosciuto in favore dei nuclei familiari con **un reddito ISEE non superiore a 40mila euro**, un credito relativo al periodo d'imposta 2020 per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in Italia dalle imprese turistiche ricettive, dagli agriturismo e dai bed&breakfast. L'importo massimo di **500 euro** scende a **300 euro** per nuclei familiari di due persone e a **150 euro** per singola persona. ●

## 2

## D.L. N. 23 DELL'8 APRILE 2020 MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI PROROGA DEI TERMINI

### Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti (art. 14)

Il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi istituito presso l'ICS, **può prestare garanzia fino al 31 dicembre 2020** sui finanziamenti erogati dall'ICS o da altro istituto bancario per **le esigenze di liquidità** delle FSN, delle Discipline associate, degli EPS, **delle Asd e Ssd**. A tali fini è costituito un apposito comparto del Fondo con una dotazione di **30 milioni di euro**. Il Fondo può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'ICS o da altre banche per le esigenze di liquidità dei soggetti di cui sopra. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di **5 milioni di euro** per l'anno 2020.

### Sospensione dei versamenti tributari (art. 18)

La norma ha quali destina-

tari i soggetti esercenti attività di impresa, ivi comprese le **Asd e Ssd** relativamente all'attività commerciale eventualmente svolta. Oggetto della sospensione sono i **versamenti tributari, contributi e premi assistenziali** per i soggetti individuati in base ai ricavi o compensi conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del decreto (8 aprile 2020) e all'andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Il comma 1 dell'art. 18 prevede che per i **soggetti con ricavi e corrispettivi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso all'8 aprile 2020, sono sospesi i versamenti in **autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a:**

- ✓ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- ✓ trattenute relative ad addizionali regionali e comunali;
- ✓ IVA;
- ✓ contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione opera a con-

dizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi non inferiore **al 33% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente esercizio e una diminuzione della **medesima percentuale nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del 2019.

Il comma 3 dell'art. 18 prevede la sospensione dei medesimi versamenti per gli stessi soggetti con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro**, a condizione che il fatturato o i corrispettivi abbiano subito una **diminuzione non inferiore al 50%** nei mesi di marzo e aprile rispetto agli stessi mesi del 2019.

In entrambe le situazioni sopra riportate, nei casi in cui non sussista l'obbligo di emissione della fattura o dei corrispettivi (ad es. art. 74 DPR n. 633/72), il fatturato





o i corrispettivi sono riferiti ai compensi o ricavi ai fini della verifica della diminuzione.

**Per valutare la diminuzione del fatturato, si tiene conto della:**

- ✓ diminuzione del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020;
- ✓ diminuzione del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 per i versamenti da eseguire nel mese di maggio 2020.

**Il comma 5 dell'art. 18 prevede che la sospensione operi anche nei confronti:**

- ✓ dei soggetti che abbiano intrapreso l'esercizio dell'impresa dopo il 31 marzo 2019; per questi soggetti non è prevista alcuna condizione legata alla riduzione del fatturato;
- ✓ degli enti non commerciali (quali sono, ad esempio,

le Asd), compresi gli enti del terzo settore e religiosi, che svolgono attività istituzionale non in regime d'impresa limitatamente alle ritenute ex artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

**La sospensione si applica a prescindere dal settore di attività** in cui operano e dalla presenza di un calo del fatturato. È prevista, quindi, l'estensione del beneficio a tutti gli enti non commerciali che non esercitano in via prevalente ed esclusiva un'attività in regime d'impresa. La disposizione, pertanto, **trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'ente non commerciale svolga**, oltre all'attività istituzionale, **anche quella commerciale in modo non prevalente o esclusivo**. Con riferimento

all'attività commerciale l'ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 18.

La sospensione dei **versamenti relativi alle ritenute alla fonte per i redditi di lavoro dipendente e/o assimilato**, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, **opera per i mesi di aprile e maggio 2020** e i versamenti dovranno essere **ripresi entro il 30 giugno 2020** in unica soluzione o con un massimo di cinque rate mensili dallo stesso mese di giugno.

Per quanto riguarda i **versamenti IVA**, questi possono essere sospesi solo dagli enti che svolgono attività d'impresa come connessa o accessoria a quella istituzionale. In tale ipotesi occorre rispettare i parametri dei commi 1 e 3 dell'art. 18 (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 33% o del 55% relativamente all'attività commerciale svolta).

Il comma 6 dell'art. 18 stabilisce che per i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, la sospensione dal versamento dell'IVA per i mesi di aprile e maggio operi, **a prescindere dall'entità dei ricavi o compensi nel periodo d'imposta precedente**, alla sola condizione che abbia- ►

no subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di **almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020** rispetto agli stessi mesi del 2019. La ripresa dei versamenti ha luogo senza sanzioni e interessi **entro il 30 giugno 2020** in unica soluzione o in cinque rate di pari importo dal mese di giugno 2020.

Il comma 8 dell'art. 18 prevede che con riguardo agli operatori nazionali dei **settori maggiormente colpiti** (artt. 8, comma 1 del D.L. n.9 del 2 marzo 2020 e 61, comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), resta ferma, qualora gli stessi non entrino nei parametri stabiliti dall'art. 18 per fruire del beneficio, **la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020 dei:**

- ✓ versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente o assimilato;
- ✓ versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La ripresa dei versamenti andrà effettuata in unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o in cinque rate di pari importo dal mese di maggio 2020. Per le Federazioni sportive nazionali, gli EPS e le associazioni e **società sportive professionistiche e dilettantistiche**, come individuati dall'art. 61, comma 2, lett. a), del D.L. n. 18/2020, resta ferma **la sospensione fino al 31 maggio 2020 con ripresa dei versamenti entro**

**il 30 giugno 2020** in unica soluzione o in cinque rate di pari importo dal mese di giugno 2020.

Restano comunque salve le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa **negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto**, individuati con il decreto del MEF del 24 febbraio 2020, che stabiliscono la **sospensione di tutti i versamenti** con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro **il 31 maggio 2020** o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

#### Proroga per l'applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni (art. 19)

La sospensione già in essere (art. 62, comma 7 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - "Cura Italia") fino al 31 marzo 2020 è prorogata al 31 maggio 2020 relativamente all'applicazione delle ritenute ex artt. 25 e 25-bis DPR n. 600/73, e cioè delle ritenute sui redditi di lavoro autonomi e altri redditi similari. **I sostituiti devono avere domicilio fiscale in Italia e non devono:**

- ✓ aver conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 400 mila euro;

- ✓ aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Il beneficio consiste nel poter incassare i redditi di lavoro autonomo (art. 25) e altri redditi, quali ad esempio, provvigioni, commissioni, ecc. (art. 25-bis), percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, **senza applicazione da parte del sostituto d'imposta di alcuna ritenuta**. Il versamento delle ritenute non subite dovrà essere effettuato dal beneficiario in unica soluzione **entro il 31 luglio 2020** o in cinque rate di pari importo a partire dallo stesso mese di luglio, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il soggetto beneficiario non deve indicare alcuna ritenuta in fattura e deve dichiarare espressamente al sostituto di voler godere del beneficio della sospensione della ritenuta.

#### Calcolo acconti IRPEF, IRES e IRAP (art. 20)

Tutti i contribuenti che verseranno l'acconto con il sistema previsionale non saranno assoggettati a sanzioni o interessi nel caso in cui **gli importi degli acconti non saranno inferiori all'80% dell'importo dovuto riferito all'anno 2020**. La disposizione è applicabile agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Ad esempio, nel

caso di esercizio chiuso al 30 giugno 2020 (periodo d'imposta 2019), gli acconti dovuti per il periodo 2020 - esercizio al 30 giugno 2021 -, la cui scadenza è quella del 31 dicembre 2020 (1° acconto) e 31 maggio 2021 (2° acconto) potranno godere del beneficio recato dall'art. 20.

**Proroga del termine di invio della Certificazione Unica (art. 22)**

La consegna della Certificazione Unica (CU) da parte dei sostituti d'imposta ai percettori di redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo, nonché la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi, il cui termine è stato già prorogato al 31 marzo, **è ulteriormente prorogato al 30 aprile**. La trasmissione delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata può avvenire **entro il 31 ottobre 2020**.

\*\*\*\*

Per tutti i contribuenti sono **sospesi i termini dei versamenti in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020** derivanti da cartelle degli agenti della riscossione e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi, avvisi di addebito dell'INPS e atti di accertamento esecutivi emessi da enti locali. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica

soluzione **entro il 30 giugno 2020**. Resta ferma la sospensione prevista dall'art. 62, ad eccezione delle disposizioni del comma 7 che è stato abrogato, relativamente agli adempimenti tributari (comma 1) e la sospensione (commi 2 e 3) dei versamenti da parte degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, **con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973, all'IVA e ai contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

**2.1 LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE 2020, DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO U.S., CD. "CURA ITALIA": LE MODIFICHE DI MAGGIOR RILIEVO**

**Disposizioni in materia di terzo settore (art. 35)**

È stato modificato il comma 3 dell'art. 35, stabilendo che per l'anno 2020 **le onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di pro-**

**mozione sociale**, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (periodo calcolato in sei mesi dal 31 gennaio 2020, data della delibera), **possono approvare i bilanci entro la data del 31 ottobre**



“ **Le onlus, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli enti non commerciali di cui alla lettera c) del TUIR, tra cui le Asd, possono approvare i bilanci entro la data del 31 ottobre 2020.** ”

**2020**, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

È stato inserito il successivo **comma 3-ter** che stabilisce che la disposizione di cui al precedente comma 3 si applica **anche agli enti non commerciali di cui alla lettera c), del TUIR**, tra i quali vanno ricondotte le associazioni e, quindi, anche le associazioni sportive dilettantistiche.

Inoltre, è stato inserito il **comma 3-bis** che stabilisce che, per il solo anno 2020, i beneficiari del riparto del **contributo del 5 per mille** possono redigere l'apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, ►

anziché entro un anno, come previsto dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017, **entro 18 mesi dalla data di ricezione delle somme**. Detto rendiconto va poi trasmesso all'amministrazione erogatrice entro i successivi 30 giorni accompagnato dalla relativa relazione.

**Sospensione dei versamenti delle ritenute dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61)**

È stato riscritto l'art. 61 del D.L. n. 18/2020. Con il comma 1 è previsto che per i soggetti di cui al successivo comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

- ✓ i termini relativi ai versamenti delle **ritenute alla fonte di cui agli artt. 23** (ritenute su redditi di lavoro dipendente) e **24** (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del DPR n. 600/1973 che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- ✓ i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- ✓ i termini dei **versamenti relativi all'IVA** in scadenza nel mese di marzo.



Con il **comma 2** è previsto che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:

[...omissis...]

- ✓ Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche**, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

[...omissis...]

Con il **comma 4** è stabilito che i versamenti vanno ripresi, senza applicazione di sanzioni e interessi, **entro il 31 maggio 2020** in unica soluzione o in cinque rate mensili

di pari importo a partire dallo stesso mese di maggio.

Il **comma 5** stabilisce, invece, che per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di propaganda sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, **la sospensione opera**, anziché fino al 31 maggio 2020, **fino al 30 giugno 2020** con la ripresa dei versamenti entro il mese di giugno senza applicazione di sanzioni e interessi in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno.

**Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)**

La disposizione recata dall'art. 64 non ha subito mo-



difiche in sede di conversione in legge. La norma prevede la concessione di **un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione**, fino a un massimo di 20.000 euro, degli ambienti di lavoro per i soggetti "esercenti attività d'impresa, arti e professioni".

Con l'art. 30 del D.L. 8 aprile 2020 è stato previsto che il medesimo credito è applicabile anche per le spese sostenute nel 2020 per **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale da agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno determinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze **entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge**.

#### **Rimborso titoli di viaggio, soggiorno, pacchetti turistici (art. 88 bis)**

È previsto che entro 30 giorni dalla data di cui al titolo di viaggio, soggiorno, ecc. non effettuato per le limitazioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus, venga effettuato **il rimborso o in alternativa venga rilasciato un voucher di pari importo** da utilizzare entro un anno dall'emissione. ●

## 3

### **D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020 MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

#### **3.1 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LO SPORT**

##### **Proroga di versamenti (art. 61)**

Si applicano, tra l'altro, alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, **alle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, nonché ai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e cioè, **la sospensione, dal 2 marzo al 30 aprile 2020**, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt 23 e 24 del DPR n. 600/1973 (redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché quella dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi saranno effettuati, per altri soggetti, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o cinque rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020, mentre (comma 5 dell'art. 61) le FSN, gli EPS, le associazioni sportive e le società sportive, professionistiche o dilettantistiche, **applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020 e riprenderanno i versamenti entro il 30 giugno 2020** in unica soluzione o in cinque rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

##### **Art. 95 - Sospensione dei termini di pagamento dei canoni di locazione**

Per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, **sono sospesi dal 17 marzo e fino al 31 maggio 2020** i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti andranno effettuati o in unica soluzione **entro il ►**



**30 giugno 2020** o in cinque rate mensili, di pari importo, **dal mese di giugno 2020.**

### Indennità per il mese di marzo 2020 (art. 96)

L'indennità prevista dall'art. 27 del D.L. n. 18/2020 (indennità corrisposta ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva dal 23 febbraio 2020 e ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione, pari a 600 euro per il mese di marzo) è **riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro**, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso FSN, EPS e associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (trattasi delle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica dal CONI, dalle FSN e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto). L'indennità **non concorre alla formazione del reddito complessivo del percipiente.**

Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione, vanno presentate alla "Sport e Salute S.p.A.", **sulla base del Registro CONI.** La disposizione si è resa necessaria in quanto i redditi dei **collabora-**

**tori delle Asd e Ssd** non concorrono a formare il reddito per un importo **non superiore a 10mila euro annui.** I soggetti in argomento, in quanto non iscritti alla Gestione Separata INPS, sarebbero rimasti esclusi dall'indennità accordata in favore dei lavoratori autonomi, professionisti e cococo iscritti alla Gestione Separata di cui al precedente art. 27.

## 32 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LAGENERALITÀ DEI CONTRIBUENTI

### Sospensione adempimenti tributari (art. 62, comma 1)

Sono sospesi, per tutti i contribuenti, **ivi compresi gli enti non commerciali (Asd)**, gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali che scadono nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Per effetto del successivo comma 5, **i versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.** Ai sensi del comma 2, per gli esercenti attività di impresa (quindi anche asd con proventi commerciali), arte e professione, con **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, sono sospesi i versamenti di **autoliquidazione** che scadono tra l'8 ed il 31 marzo 2020, relativi a:

- ✓ ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973 (sui redditi di lavoro dipendente e assimilati) operate in qualità di sostituti d'imposta;
- ✓ IVA;
- ✓ contributi previdenziali, assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria.

La sospensione del versamento IVA (comma 3) **si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi** ai soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di **Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.** Per effetto del comma 5, i versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni/interessi, in unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o in 5 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Il comma 7 prevede che per i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 400mila euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, i ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto ex artt. 25 e 25-bis DPR n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e su altri redditi e ritenute su provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, ecc...) da parte del sostituto d'imposta a condizione che nel mese precedente **non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.** I contribuenti che si avvalgono della presente

disposizione rilasciano al sostituto d'imposta **un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, in unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

**Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)**

Sono sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività di controllo, accertamenti, riscossione, contenzioso da parte degli uffici impositori. Inoltre **secondo l'art. 68 sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020**, derivanti da cartelle emesse da agenti della riscossione nonché dagli enti territoriali, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di accertamento INPS, atti emessi dalle dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali. È differito il termine del 28 febbraio 2020 per il pagamento della rata della rottamazione-ter; il versamento va effettuato in unica soluzione **entro il 31 maggio 2020 (lunedì 1 giugno)**.

**Ammortizzatori sociali (art. 19)**

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono

l'attività lavorativa per eventi riconducibili al Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per **una durata massima di nove settimane e, comunque, entro agosto 2020**.

**Congedo e indennità per lavoratori (art. 23)**

A seguito della chiusura dell'attività scolastica, asili-nido, ecc., i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato** hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. **I genitori lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS** con figli di età non superiore a 12 anni hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzato ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai **genitori di lavoratori autonomi iscritti all'INPS (commi 1-3)**. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per **un totale complessivo di 15 giorni (comma 4)**.

Per i figli di età tra i 12 e i 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura dell'attività scolastica, senza indennità,

con diritto alla conservazione del posto di lavoro (comma 6). Il comma 8 prevede, in alternativa alle prestazioni di cui sopra, la possibilità di scegliere la corresponsione di **un bonus di 600 euro da utilizzare per prestazioni di baby-sitter**, erogate mediante il libretto di famiglia di cui all'art. 54-bis della L. 24 aprile 2017, n. 50.

In virtù dell'**art. 25** identica indennità è prevista per i **lavo-**



“ Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse da agenti della riscossione o enti territoriali, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti delle Entrate, INPS, dogane ed enti locali. ”

**ratori del pubblico impiego** a decorrere dal 5 marzo 2020, mentre per i lavoratori del settore sanitario, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza, **l'indennità è elevata a 1.000 euro**. Infine, stante **l'art. 26**, il periodo trascorso in quarantena obbligatoria è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

**Una tantum per professionisti, collaboratori e altri (artt. 27-31)**

Ai liberi professionisti con partita IVA attiva al 23 febbraio u.s. e ai cococo iscritti nella Gestione separata INPS, ►

non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla determinazione del reddito. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda (art. 27). La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori iscritti nella gestione commercianti, artigiani non titolari di pensione (art. 28) e ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e stabilimenti termali (art. 29).

Infine, con l'art. 31 è prevista



“**Lavoratori autonomi e professionisti che, a causa della crisi, autocertificano di aver perso, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto al 2019, possono sospendere il pagamento delle rate del mutuo prima casa.**”

l'incumulabilità delle indennità e la non erogazione dell'indennità ai percettori del reddito di cittadinanza.

#### **Contributi lavoro domestico (art. 37) e mutui prima casa (art. 54)**

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. **I versamenti vanno effettuati entro il 10 giugno 2020 (art. 37).**

È prevista la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo prima casa per i lavoratori autonomi e professionisti che, a causa della crisi, autocertificano di aver perso, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, **oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre del 2019.** La sospensione fino a 18 mesi potrà essere richiesta anche dai lavoratori dipendenti che saranno messi **in cassa integrazione o avranno riduzioni sensibili dell'orario di lavoro** e quindi del reddito, senza limiti di Isee (art. 54).

#### **Premio ai lavoratori in sede di lavoro (art. 63)**

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che possiedono un **reddito complessivo di importo non superiore a 40mila euro**, spetta un premio per il mese di marzo 2020, che non concorre alla determinazione del reddito, **pari a 100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti riconoscono in via automatica l'incentivo nella retribuzione di aprile e compensano l'incentivo stesso nel Modello F24.

#### **Credito d'imposta per la sanificazione e per botteghe e negozi (artt. 64-65)**

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020 **un credito d'imposta**

**nella misura del 50% delle spese di sanificazione**, fino a un massimo di 20mila euro (art. 64). Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta **nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione** relativo al mese di marzo 2020, utilizzabile solo in compensazione (art. 65).

#### **Deduzione per le erogazioni liberali (art. 66)**

Per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, Regione, enti locali, enti e istituzioni pubbliche, finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento del Covid-19, spetta **una detrazione d'imposta lorda, ai fini delle imposte sui redditi, pari al 30%**, per un importo non superiore a 30mila euro. Ai fini IRAP sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

#### **Proroga di scadenza dei documenti (artt. 103-104)**

Tutti i certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano **la loro validità fino al 15 giugno 2020.** I documenti di riconoscimento scadenti dopo il 17 marzo 2020 sono prorogati al 31 agosto 2020.

Le assemblee delle società, in deroga al Codice Civile, sono convocate **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 106).** ●